



## Classificazione ed etichettatura secondo il Regolamento CLP

**Le imprese svizzere possono già eseguire la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio dei loro prodotti seguendo il nuovo Regolamento CLP ("Classification, Labelling and Packaging"; in italiano: "Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele"), all'unica condizione di inscrivere nella scheda dei dati di sicurezza sia le indicazioni secondo l'attuale sistema di classificazione, sia quelle del nuovo GHS. Il nuovo Regolamento CLP dell'UE prevede inoltre una classificazione dei prodotti chimici basata prevalentemente sulla responsabilità in prima persona di chi la esegue, secondo i criteri del nuovo sistema GHS.**

Le imprese svizzere cui, per legge, spetta l'obbligo – nel quadro del controllo autonomo previsto dall'articolo 7 OPChim – di classificare, etichettare ed imballare sostanze e preparati chimici, possono eseguire tali operazioni già in base alle norme del Regolamento CLP ("Classification, Labelling and Packaging"; in italiano: "Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele"), senza che ne conseguano nuovi obblighi. I prodotti chimici che esse etichetteranno già giusta il Regolamento CLP, secondo il nuovo sistema GHS, potranno a tutti gli effetti venire immessi sul mercato anche in Svizzera. Per le sostanze, l'obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il Regolamento CLP entrerà in vigore dal 1° dicembre 2012 mentre per i preparati tale obbligo decorrerà dal 1° giugno 2015.

### **Di cosa occorre tenere conto per classificare ed etichettare?**

Coloro i quali eseguiranno classificazione, etichettatura ed imballaggio di prodotti chimici già secondo il nuovo Regolamento CLP dell'UE dovranno seguire i seguenti punti:

- le sostanze e i preparati (chiamati, questi ultimi, d'ora in poi: miscele) vanno classificati secondo il principio della responsabilità in prima persona dell'esecutore, giusta le prescrizioni del Titolo II e dell'Allegato I del Regolamento, in cui figurano i criteri armonizzati del sistema GHS concordati tra gli Stati a livello dell'ONU;
- l'Allegato VI del Regolamento CLP riporta le classificazioni e le etichettature armonizzate per determinate sostanze chimiche: esse sono vincolanti. Al momento, nell'Allegato VI del nuovo Regolamento è parimenti raffigurato l'attuale Allegato I della Direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE; inoltre, per tali sostanze sono elencate anche le classificazioni GHS;
- in futuro, quando verranno inserite nuove voci nell'Allegato VI si elencheranno le classificazioni armonizzate soltanto ancora per determinate caratteristiche delle sostanze (es.: cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, sensibilizzazione tramite le vie respiratorie): a titolo complementare, il fabbricante dovrà quindi eseguire una classificazione per tutte le altre caratteristiche (classi di pericolo) secondo il principio della responsabilità in prima persona dell'esecutore, giusta il Titolo II del Regolamento (cfr. art. 4 cpv. 3 del Regolamento CLP sul recepimento del sistema GHS);
- **notabene:** la classificazione attuale di una sostanza o di un preparato (e delle rispettive componenti), nella scheda dei dati di sicurezza deve sempre venire elencata insieme alla classificazione secondo il nuovo sistema GHS;
- per l'etichettatura e l'imballaggio sono determinanti il Titolo III e il Titolo IV del Regolamento CLP, in cui si rimanda ai relativi Allegati con i pittogrammi, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza del nuovo sistema GHS, nonché, in particolare, ai requisiti ripresi dall'attuale sistema CE per l'etichettatura e l'imballaggio (es.: chiusure a prova di bambino, consigli di prudenza tattili) giusta l'Allegato II;

- **notabene:** per l'esecuzione dell'etichettatura (in particolare per le formulazioni a livello linguistico) nonché per l'indicazione dei dati del fabbricante, continuano ad essere determinanti l'articolo 47 capoverso 1 e 3 e l'articolo 39 capoverso 1 lettera b OPChim.

#### **istruzioni per l'applicazione del nuovo Regolamento CLP**

→ <http://www.echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp>

#### **Link utili**

→ <http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3973.html>

Guida del Ministero tedesco dell'ambiente in cui sono riportate informazioni di base e suggerimenti pratici per il passaggio al nuovo sistema GHS.

→ <http://www.gischem.de/ghs/index.htm>

Convertitore online che aiuta a confrontare le classificazioni secondo il sistema attuale e il nuovo GHS.

→ [http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/FAQ/FAQ-CLP.html;jsessionid=39131ECA48E9B39E97DEA0881D523253.2\\_cid253](http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/FAQ/FAQ-CLP.html;jsessionid=39131ECA48E9B39E97DEA0881D523253.2_cid253)

L'applicazione del nuovo Regolamento CLP. FAQ del "Helpdesk Deutschland"

→ <http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/classification-produits/nouvelle-classification.html>

Sito GHS del "Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles" francese, con informazioni di base e dei FAQ.